

Prot.:322809/RU

Roma, 21 settembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e tenuto conto della previsione dell'art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. 0a), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a mente della quale *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed in particolare: l'art. 8, secondo cui *“Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge (...). L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento”*; l'art. 9, l'art. 10, l'art. 66, comma 3, e l'art. 68, comma 1, secondo cui *“Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante *«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»*;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, art. 57, comma 21, recante «*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*», il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;

VISTO il decreto legge 27 giugno 2012, n. 87 con cui veniva istituita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (d'ora in poi, per brevità, "ADM" ovvero "Agenzia") tramite incorporazione dell'Azienda autonoma monopoli di Stato da parte dell'Agenzia delle dogane.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante «*Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*»;

VISTA la determinazione direttoriale del 16 dicembre 2011 Prot. n. 146312 R.U. con la quale veniva indetto "*Concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agenzia delle dogane*";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, nel testo deliberato dal Comitato di gestione in data 28 febbraio 2018, come coordinato con le modifiche approvate nella seduta del medesimo Comitato in data 17 aprile 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, nel testo approvato dal Comitato di gestione in data 27 novembre 2018;

CONSIDERATO in particolare che lo Statuto dell’Agenzia stabilisce che *“Il Direttore dell’Agenzia è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del decreto istitutivo e del presente Statuto, ad altri organi”*;

CONSIDERATO che il Regolamento di amministrazione stabilisce, in particolare, che la Direzione *Internal audit*, tra l’altro, *“Assicura attività di audit su processi e strumenti inerenti all’operatività dell’Agenzia, evidenziando eventuali criticità e promuovendo le relative azioni correttive. Svolge indagini ispettive straordinarie su incarico del Direttore dell’Agenzia”*;

VISTA la nota prot. 277929/RU dell’11 agosto 2020 recante *“avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura concorsuale avviata con determinazione direttoriale 146312 R.U. del 16 dicembre 2011 e di ritiro del relativo bando di concorso”*;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. n.18044 R.I del 24 agosto 2020;

VISTA, ESAMINATA E CONSIDERATA la seguente documentazione:

- **nota protocollo 1025/ris del 13.12.2017** con cui ADM veniva notiziata del procedimento della Procura della Repubblica di Roma R.g.n.r. 31710/16 e della chiusura delle indagini;
- **richiesta di rinvio a giudizio** del 26 giugno 2018 relativa al procedimento penale iscritto al n. 31710/16 R.g.n.r. della predetta Procura della Repubblica;
- **decreto che dispone il giudizio** relativo al p.p. R.g.n.r 31710. R.g. Gip 6954/17;
- **nota protocollo 123999/RU** del 12 novembre 2018 con richiesta di costituzione di parte civile di ADM;
- **nota protocollo 1 DPRI** del 15 febbraio 2019;
- **nota protocollo 3882** del 19 febbraio 2019;
- **nota protocollo 54752** del 14 febbraio 2020;
- **nota protocollo 52547 R.I** del 25 febbraio 2020;
- **istanza accesso atti procedimento penale** ex art 116 c.p.p. del 10 marzo 2020;
- **nota protocollo 2/DRPI** del 4 marzo 2020;
- **nota protocollo 6376/R.I** del 6 marzo 2020;
- **nota protocollo 3 DRPI** dell’11 marzo 2020;
- **nota protocollo 8678/R.I** del 10 aprile 2020;
- **nota protocollo 9460/R.I** del 24 aprile 2020;

- **nota protocollo 2/RIP** del 18 maggio 2020;
- **nota protocollo 5 REP** del 18 maggio 2020 e report allegati;
- **nota admuc 0215131** del 30 giugno 2020;
- **Comitato Tecnico protocollo 12 DRPI** del 10 agosto 2020;

VISTA E CONSIDERATA la relazione del Responsabile del procedimento del 18 settembre 2020 prot. n. 19935/R.I.;

RITENUTO che le motivazioni che hanno determinato l'apertura del procedimento in oggetto, riassunte nel CT tecnico del 10 agosto 2020, trovano in sintesi fondamento in due ordine di motivi differenti:

- a. le gravi irregolarità verificatesi nello svolgimento delle prove scritte concorsuali, fatti su cui è stata avviata una indagine penale nel 2016 e una verifica audit nel 2020 e per i quali è pendente un giudizio penale che vede al momento coinvolti e rinviati a giudizio due commissari e nove concorrenti;
- b. la mancanza di attualità del bando relativo al concorso *de quo*, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto e di diritto e alle necessità gestionali dell'Agenzia sopravvenute tra la data di indizione del bando nel 2011 e la data odierna;

VISTE, ESAMINATE E VALUTATE le istanze prodotte dalle parti interessate e la corrispondenza intercorsa con il Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che gli elementi fattuali e giuridici che hanno determinato l'apertura del presente procedimento di annullamento della procedura concorsuale sono stati appresi dall'Amministrazione in epoca successiva rispetto alla complessa vicenda contenziosa e giudiziale culminata con le pronunce del Consiglio di Stato nn. 1146 e 1447 del 13 aprile 2016 e nn. 457 e 458 del 18 gennaio 2019, passate in cosa giudicata;

CONSIDERATO che nelle predette pronunce del 2016 la Magistratura amministrativa ha stabilito la necessità di procedere a una nuova correzione di una parte degli elaborati scritti, i quali erano stati oggetto di valutazione ad opera del solo membro interno della commissione d'esame, in violazione del principio di collegialità;

CONSIDERATO che, per effetto di tali pronunce, è stata ritenuta legittima la valutazione svolta dalla predetta commissione, limitatamente agli elaborati scrutinati collegialmente dai suoi tre componenti, tra i quali gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali;

CONSIDERATO che le successive pronunce del 2019, rese dal Consiglio di Stato a seguito di ricorsi per la revocazione e per opposizione di terzo, hanno fornito più specifiche indicazioni sulle modalità di attuazione delle pronunce anzidette e confermato gli assunti della pronuncia;

CONSIDERATO che le suindicate pronunce della Magistratura amministrativa, riguardando, le modalità di correzione delle prove scritte, afferiscono a una tematica che esula dal presente procedimento, il quale ha, invece, ad oggetto l'irregolarità di svolgimento delle prove scritte sotto il profilo della fraudolenta introduzione nelle aule di esame di gazzette ufficiali contraffatte contenenti le tracce delle prove, poi effettivamente estratte e il loro svolgimento e che, pertanto, il presente procedimento non risulta confliggere in modo alcuno con i predetti giudicati;

RILEVATO che lo stesso Consiglio di Stato, con le pronunce nn. 457 e 458 del 2019, ha chiarito che rientra nel potere dell'amministrazione verificare se i fatti illeciti oggetto del giudizio penale, relativamente a profili non coperti dal giudicato, siano tali da giustificare l'adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e demolitori, in relazione alla particolare gravità delle ipotesi di reato contestate;

RITENUTO, infatti, che, all'esito della complessa vicenda giudiziaria, dall'esame della documentazione citata, emerge che i concorrenti che hanno preso parte alle prove scritte del predetto concorso, bandito nel 2011, a seguito delle suddette pronunce emesse dal Consiglio di Stato, possono essere raggruppati in sintesi in tre diverse categorie:

- a) candidati i cui compiti sono stati corretti collegialmente e ritenuti insufficienti, dei quali il G.A. non ha disposto la nuova correzione, ritenendo legittima la correzione effettuata dalla originaria commissione d'esame;
- b) candidati i cui compiti sono stati corretti da un solo commissario e ritenuti insufficienti, dei quali il G.A. ha disposto la nuova correzione, ritenendo illegittima la correzione effettuata dalla originaria commissione d'esame;
- c) candidati i cui compiti sono stati corretti collegialmente e ritenuti sufficienti, dei quali il G.A. non ha disposto la nuova correzione, ritenendo legittima la correzione effettuata dalla originaria commissione d'esame;

CONSIDERATO che l'Agenzia ha dato ottemperanza alle predette pronunce ricostituendo l'anonimato degli elaborati sub b) e restituendoli, per la nuova correzione, alla commissione

d'esame, in composizione, peraltro, interamente rinnovata a seguito della abdicazione, da parte degli originari membri, dei rispettivi incarichi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione veniva notiziata ufficialmente dell'indagine penale nel dicembre 2017, a cura dei propri dipendenti indagati e riceveva notizia ufficiale da parte della Procura di Roma dell'esercizio dell'azione penale nei confronti degli stessi con nota del 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che, a seguito del rinvio a giudizio dei predetti soggetti e della costituzione di parte civile da parte di ADM nel relativo processo penale, il Direttore Generale in carica sollecitava una prima procedura di audit al fine di una corretta ricognizione della vicenda;

RILEVATO che la predetta procedura di audit si esauriva in una ricognizione delle possibili conseguenze disciplinari, per i soggetti coinvolti nel procedimento penale e dei possibili effetti del contenzioso amministrativo in tema di ricorrezione degli elaborati, ma non aveva ad oggetto azioni amministrative volte a valutare il tasso di inquinamento e le irregolarità della prova concorsuale, che era, invece, la ragione principale che aveva determinato il rinvio a giudizio dei commissari e dei concorrenti, valutazione che sarebbe stato possibile effettuare solo dopo aver acquisito il materiale probatorio a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;

CONSIDERATO che, nelle more della procedura concorsuale, con la citata nota prot. 54752 del 14 febbraio 2020, il Direttore Generale disponeva un audit interno al fine di valutare in concreto se gli atti fraudolenti posti in essere avessero condizionato o compromesso la regolarità della procedura concorsuale, chiedendo quindi di acquisire il materiale probatorio a disposizione della Procura di Roma, affinché fosse oggetto di valutazione amministrativa;

RITENUTO che tale controllo *a posteriori* costituisce, peraltro, attuazione dell'obbligo legale generalizzato di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sancito dalla disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, la cui corretta applicazione impone alle pubbliche amministrazioni, in materia di procedimenti concorsuali, di fare propri i verbali e gli altri atti della commissione solo a seguito di una loro valutazione critica (Cfr. Cons. St., IV, 19 marzo 1996 n. 341);

RITENUTO che l'adempimento del predetto obbligo legale di controllo rientri espressamente nelle competenze e nei poteri riconosciuti al Direttore Generale e alla Direzione Audit interno in base alle vigenti disposizioni legali e regolamentari;

VISTA la citata istanza ex art. 116 c.p.p. con cui l'Ufficio del Vicedirettore, in data 6 marzo 2020, chiedeva l'acquisizione della documentazione istruttoria raccolta dalla citata Procura della Repubblica a seguito della quale il predetto organo giudiziario forniva i documenti e gli atti di indagine;

CONSIDERATO che, a seguito della acquisizione del predetto materiale probatorio, si rendeva possibile lo svolgimento di una procedura di audit interno, avente la finalità di verificare e di accertare in via amministrativa se le tracce sorteggiate per le prove d'esame fossero comprese tra quelle svolte nelle gazzette ufficiali contraffatte, fraudolentemente introdotte nelle sale di esame, e se gli elaborati dei concorrenti risultati idonei alle prove scritte fossero stati influenzati dalla predetta attività fraudolenta, controllando il livello di identità o di somiglianza tra gli elaborati dei concorrenti che avevano superato le prove d'esame e lo svolgimento delle tracce contenuto nei documenti fraudolentemente introdotti nelle aule di esame;

RITENUTO che detto accertamento amministrativo di carattere oggettivo, effettuato mediante la comparazione oggettiva e in forma anonima tra il testo degli elaborati e il testo contenuto nei documenti fraudolentemente introdotti nell'aula d'esame, risulta essere stato svolto scrupolosamente, con metodo scientifico e modalità logiche e razionali, come analiticamente dettagliato nella documentazione menzionata;

CONSIDERATO che gli esiti dell'accertamento svolto dalle commissioni di audit, comunicato ad ADM in data 18 maggio 2020, hanno portato ad emersione patologiche evidenze obiettive connotate da elevatissima incidenza statistica, inducendo a ritenere che le prove concorsuali siano state affette da gravissime condotte illecite e fraudolente, ed in particolare:

1. entrambe le tracce estratte risultavano contenute nelle gazzette ufficiali fraudolentemente introdotte nell'aula di esame;
2. relativamente alla prima prova scritta, è stato appurato che un numero di elaborati pari al 57,35% dei posti messi a concorso presentava elementi di comprovata identità in termini di sovrapponibilità e/o di marcata assonanza con i documenti comparativi;
3. relativamente alla seconda prova scritta è emerso che un numero di elaborati pari al 69,56% dei posti messi a concorso presentava elementi di comprovata identità e/o di marcata assonanza con i documenti comparativi;

CONSIDERATO che a seguito di tale accertamento, essendo stato appurato che una percentuale elevatissima di elaborati aveva parti speculari a quelle contenute nei documenti contraffatti, ADM ha disposto la trasmissione degli elaborati, controllati in forma anonima, alla suddetta Procura della Repubblica per gli atti di propria competenza;

RITENUTO che, secondo i parametri esposti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sul caso di specie, nonché dalla pronuncia della Sesta sezione del medesimo Consiglio, 27 gennaio 2017 n. 341, rientra nel potere dell'amministrazione adottare gli atti demolitori e di rimozione degli atti illegittimi, dopo aver verificato l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione degli atti, che possa giustificare l'eventuale sacrificio della posizione del privato, dovendosi contemperare le esigenze di ripristino della legalità e quelle di conservazione dell'assetto creato dal provvedimento viziato, ciò anche nell'ottica della recentissima previsione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;

RITENUTO che, al fine di addivenire ad una corretta ponderazione degli interessi coinvolti, occorre aggiungere, nel bilanciamento tra le posizioni contrapposte, al predetto interesse al ripristino di una situazione di legalità, l'esigenza di una adeguata tutela dell'immagine dell'Agenzia fiscale in parola, la quale, in quanto autorità preposta istituzionalmente al controllo e alla prevenzione delle frodi nelle materie di propria competenza, potrebbe ricevere un gravissimo danno reputazionale, con perdita di credibilità, ove avallasse una procedura così gravemente inficiata dai citati elementi dimostrativi di illiceità e di illegittimità commesse nel corso del procedimento selettivo in questione;

CONSIDERATO l'evidente e negativo risvolto mediatico che la vicenda in parola ha avuto sulla stampa e sui media, con titoli comparsi sui quotidiani a maggiore tiratura nazionale fortemente incidenti sulla reputazione dell'Agenzia, quali, in esempio, "Agenzia delle dogane esame truffa", e altri analoghi del medesimo tenore;

CONSIDERATO che la procedura concorsuale in atto ha esposto fatalmente l'Agenzia a una gravosa compromissione della propria immagine, rendendo l'ente involontario protagonista di una improvvisa caduta verticale della propria reputazione, i cui conseguenti profili di danno, non facilmente stimabili, risultano enfatizzati dalle specifiche attribuzioni affidate all'ente, in quanto ramo altamente strategico dell'Amministrazione finanziaria, impegnato annualmente nella riscossione di circa 70 miliardi di gettito erariale;

RITENUTO che il *management* dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrebbe, infatti, distinguersi, nell’immaginario collettivo, ossia in relazione alla qualità professionale percepita dagli *stockholder*, per la capacità di amministrare i rapporti tributari con autorevolezza e credibilità;

RITENUTO che la procedura concorsuale in oggetto ha invece determinato, con le sue macroscopiche aberrazioni procedurali, periodicamente riportate in auge sui media, una insistente e reiterata delegittimazione dell’Amministrazione finanziaria e, con essa, delle prerogative e delle potestà fiscali che essa detiene e accudisce per conto dello Stato;

CONSIDERATO che evidenti, plausibili e rilevanti sono, al riguardo, le preoccupazioni sui possibili effetti erariali ed economici di una così intensa compressione della reputazione percepita all’esterno dell’Istituzione finanziaria, essendo più che plausibile che l’assunzione di personale dirigenziale reclutato a valle di siffatta vicenda concorsuale, non potrebbe che ridurre il grado di affidamento dei contribuenti, mentre la professionalità, lealtà, trasparenza e imparzialità dell’Amministrazione costituiscono elementi fondamentali per gestire con autorevolezza gli interessi fiscali della Nazione e i rapporti tributari sottesi al gettito erariale;

CONSIDERATO che, proprio in ragione dell’importanza degli interessi pubblici coinvolti, l’Agenzia ha dato impulso ad una meticolosa attività di controllo che ha doverosamente inteso tenere conto delle risultanze istruttorie dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma (procedimento penale n. 31710/2016RGNR) culminata nel decreto del GIP capitolino che dispone il rinvio a giudizio nei confronti di due dei tre commissari d’esame e di nove candidati, accusati di condotte fraudolente commesse durante il concorso e finalizzate al superamento dello stesso;

CONSIDERATO, in sintesi, che l’Agenzia chiedeva alla Procura di Roma la predetta documentazione necessaria all’accertamento amministrativo in data 10 marzo 2020 e che il citato audit si concludeva il 18 maggio 2020, data in cui l’Agenzia apprendeva e aveva contezza dell’incidenza delle vicende descritte sulla procedura concorsuale;

CONSIDERATO che l’ampiezza e la diffusione della propalazione del materiale oggetto di copiatura, emerso agli esiti dell’audit, induce a ritenere, con grado di probabilità confinante con la certezza, che l’allestimento del complessivo disegno criminoso volto alla elusione degli obblighi di segretezza insistenti sulla commissione abbia avuto inizio già prima che le prove scritte avessero corso, mediante l’anticipata diffusione a molti candidati di circostanziate informazioni relative agli

argomenti proposti agli altri concorrenti solo il giorno dell'esame, nonché dello svolgimento delle tracce estratte;

RITENUTO che la mera esclusione dal concorso dei soggetti, al momento non identificati, incorsi nelle condotte irregolari, o che abbiano beneficiato dei testi fraudolentemente introdotti nelle aule di esame, non consente peraltro di salvaguardare la regolarità dell'intera procedura e la possibilità che essa abbia ulteriore corso;

CONSIDERATO che la presunta estraneità ai fatti degli altri concorrenti, autori di elaborati non palesemente irregolari, conduce a supporre l'estraneità ai fatti in una futura sede penale, ma non consente, nella sede amministrativa, di pervenire a un giudizio prognostico di complessiva legittimità della procedura, giacché le condotte concorsuali illecite sono così numerose e disseminate da prevalere, finanche numericamente, su quelle ipoteticamente lecite;

CONSIDERATO che l'incidenza percentuale delle condotte illecite è stata peraltro computata dalle Commissioni di audit con riferimento agli elaborati che presentano obiettive ed evidentissime similitudini con i testi fraudolentemente introdotti ma appare, tuttavia, evidente il reale pericolo di una più ampia estensione del fenomeno che non sia stato possibile individuare a mezzo delle procedure di controllo svolte;

CONSIDERATO che la evocata possibilità che si celino – tra gli autori di elaborati che non presentino evidenti sintomi di copiature o altre anomalie – soggetti che abbiano fatto uso di informazioni detenute illegalmente, dissimulando la disponibilità di tale illecito patrimonio informativo (attraverso tecniche redazionali idonee a differenziare, almeno formalmente, lo stile espositivo dei propri elaborati), assume i tratti di un pericolo concreto e attuale, di grado ben più elevato rispetto a quello stimabile nella generalità delle procedure concorsuali, giacché quella in esame appare caratterizzata da una serie di gravissime e circostanziate anomalie, antecedenti la data delle prove scritte, in violazione di elementari e inderogabili obblighi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

RITENUTO che le predette gravi evidenze istruttorie pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di porre rimedio ai vizi riscontrati, annullando gli atti che ne siano affetti, ove tale iniziativa amministrativa si coniughi con l'imprescindibile soddisfacimento di interessi pubblici che suggeriscano tale epilogo demolitorio;

RITENUTO che il soddisfacimento sollecito del fabbisogno di personale dirigenziale, secondo modalità procedurali e criteri selettivi che assicurino livelli qualitativi ed etici coerenti con la missione istituzionale assegnata all'Amministrazione e il reintegro pieno e definitivo della sua reputazione, fortemente offesa dalla desolante vicenda in parola, appaiono interessi pubblici di primario livello, prevalenti sull'eventuale interesse privato contrastante volto al mantenimento della procedura concorsuale *de qua*;

RITENUTO che la tempestività di tale iniziativa non può essere revocata in dubbio, atteso che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, sino all'immissione in servizio, l'Amministrazione abbia il potere di non procedere alla nomina degli idonei vincitori, financo annullando la procedura concorsuale già conclusa (e tale non è la presente, ancora *in itinere* e senza vincitori) e la relativa eventuale graduatoria, in presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico che facciano venire meno l'opportunità di portare a compimento il concorso annullato (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez.VI, 3 luglio 2014 n. 3359 e Sez. III, 1 agosto 2011 n. 4554);

RITENUTO che, come già si è più sopra osservato, nel caso di specie, emergono condotte illecite che – secondo il criterio di probabilità causale – si pongono diacronicamente “a monte” della correzione delle prove scritte, ponendo in discussione, oltre all'imparzialità della commissione, la legittimità dell'intera procedura, per lo meno dalla fase della individuazione delle prove d'esame e del loro successivo svolgimento e che una nuova correzione degli elaborati – redatti a valle della supposta propalazione illecita degli argomenti selezionati dalla commissione – non impedirebbe, pertanto, l'ammissione agli orali di molti candidati venuti anticipatamente e illecitamente a conoscenza del contenuto delle tracce e posti, pertanto, nella condizione di fare uso di tale informazione indebita alterando il risultato della propria prova;

RITENUTO che la mera restituzione degli atti viziati alla commissione e la nuova correzione degli elaborati non raggiungerebbe, quindi, lo scopo di reintegrare la legittimità degli atti presupposti alla prova scritta, insanabilmente viziati dai comportamenti illeciti deducibili a seguito dell'accertato audit;

CONSIDERATO che la commissione d'esame non è poi, anche sotto altro profilo, l'organo competente a una rivalutazione delle prove scritte finalizzata all'accertamento delle criticità emerse in sede di controllo audit, in quanto la funzione valutativa assegnatale in via prevalente è del tutto distinta e ontologicamente diversa da quella consegnata agli organi di controllo interni all'ente pubblico, secondo il seguente paradigma: mentre, da una parte, la commissione è

chiamata a giudicare nel merito la qualità dei singoli elaborati, uno ad uno considerati, secondo un ordine casuale di estrazione, prescindendo da una loro comparazione sincretica finalizzata al rintraccio di eventuali parti copiate, l'Amministrazione, dall'altra, può attuare un controllo espressamente e direttamente orientato all'accertamento di condotte illegittime o illecite, di talché, la commissione può rilevare, *incidenter tantum*, condotte illecite ed escludere i candidati che vi siano incorsi, ma tale verifica non rientra tra i suoi compiti elettivi e assume una connotazione meramente eventuale;

RITENUTO che, qualora si pretendesse dalla commissione un esame “a tappeto” sui compiti scritti, si imporrebbe ai componenti di tale organo di valutazione di assumere un contegno psicologico incompatibile con la loro funzione, sviandone l'attenzione dal vaglio della qualità tecnico-giuridica degli elaborati al controllo della loro genuinità;

CONSIDERATO che la propalazione, certamente avvenuta e provata dall'audit, di informazioni illecite inerenti le prove scritte, nei termini così ampi accertati, in disparte dalle responsabilità penali, è poi, di per sé stessa, un determinante fattore di alterazione della intera procedura concorsuale, idoneo a riverberarsi anche su atti, situazioni giuridiche e soggetti non direttamente coinvolti nelle irregolarità rilevate;

CONSIDERATO che, a conferma di quanto sopra, la comparazione tra le *performance* dei candidati, quand'anche condotta con metodo imparziale, presuppone che essi siano stati posti nelle medesime condizioni competitive e che i commissari d'esame possano valutarne serenamente qualità e contenuto;

RITENUTO che l'artificioso incremento della qualità media degli elaborati prodotta dalle condotte truffaldine in esame, determina invece, a carico dei candidati che non hanno condiviso le informazioni illecite, un pregiudizio evidente nella valutazione della propria *performance* concorsuale in quanto, se è vero che la valutazione del singolo elaborato mira a verificare le abilità individuali del suo estensore, è altrettanto evidente che tale valutazione individuale è comunque influenzata dal livello medio di *performance* complessivamente raggiunto dalla generalità dei concorrenti;

CONSIDERATO che le irregolarità riscontrate, pertanto, conducono a presumere che la procedura concorsuale abbia sofferto di uno sbilanciamento degli interessi privati in campo, a vantaggio dei concorrenti favoriti non solo dalla anticipata cognizione degli argomenti proposti ma anche dalla possibilità di poter copiare *sic et simpliciter* lo svolgimento delle tracce estratte dai testi

fraudolentemente introdotti nelle aule d'esame, a svantaggio sia degli altri candidati sia degli interessi pubblici dell'Amministrazione, la quale non può, ormai, disporre di una verifica imparziale, attendibile ed equilibrata che selezioni le migliori professionalità realmente presenti nella platea dei concorrenti;

RITENUTO che la stessa libertà psicologica e l'imparzialità di giudizio della commissione d'esame (da chiunque e in qualsiasi modo composta o ricostituita) risulterebbe falsata e pregiudicata irrimediabilmente dalla presenza di un'ampia platea di candidati i cui elaborati presentino una qualità media artificialmente ed omogeneamente sospinta verso l'alto, per effetto dei precostituiti vantaggi competitivi illecitamente posti nella disponibilità di alcuni di essi;

RITENUTO che lo sviamento prodotto da tale alterazione della competizione concorsuale sulla funzione di valutazione tecnico-discrezionale affidata alla commissione d'esame assuma una rilevanza direttamente proporzionale alla elevatissima percentuale di compiti risultati anomali e frutto di copiatura, così come rilevata in rapporto ai posti messi a concorso e proprio nella platea dei concorrenti ammessi alle prove orali, e sia tale da far ritenere, con elevatissima probabilità logico deduttiva, suffragata dalle evidenze probatorie raccolte dalla Procura di Roma, che l'intera procedura concorsuale fosse stata *ab origine* disegnata per consentire l'accesso alla dirigenza pubblica a predeterminati soggetti individuati aprioristicamente con modalità del tutto avulse dal contesto legale;

RITENUTO che la mera esclusione dei candidati autori di accertate condotte fraudolente, infine, non consentirebbe in alcun modo di escludere, nella platea di soggetti ammessi agli orali, la presenza di candidati a conoscenza delle tracce o nella disponibilità di fonti idonee a svilupparne l'esposizione scritta, né di restituire ai candidati esclusi dalle prove orali la *chance* loro negata di competere ad armi pari con tutti gli altri candidati, né, infine, di porre nella disponibilità dell'Amministrazione una graduatoria imparziale e attendibile dei concorrenti più idonei, in quanto il giudizio espresso dalla commissione, in un siffatto contesto, non potrebbe, in altri termini, superare gli inquietanti esiti dell'indagine audit, quand'anche insistesse sull'intera platea dei compiti consegnati;

RITENUTO pertanto che, alla luce delle esposte considerazioni, la procedura concorsuale *de qua* risulta gravemente e irrimediabilmente viziata e non in grado di essere terminata nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché evidentemente contrastante con le norme che impongono l'originalità del prodotto intellettuale e la

necessità di annullamento delle prove frutto di copiatura; di talché, all'esito della ponderazione degli interessi dei soggetti coinvolti, non risulta utilmente percorribile alcuna altra soluzione se non la rimozione totale della procedura concorsuale al fine di salvaguardare il prevalente interesse pubblico;

CONSIDERATO, quindi che l'Amministrazione, nel dare ottemperanza a quanto statuito dal Giudice amministrativo, non può però esimersi da un vaglio discrezionale che faccia buon governo delle predette pronunce della magistratura amministrativa, sulla base delle anzidette sopravvenienze di fatto non coperte da giudicato;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il predetto giudicato amministrativo prescinde completamente sia dal vaglio della complessiva liceità penale e amministrativa delle condotte emerse in sede penale, *a latere* del giudizio amministrativo già instaurato, sia dai dirimenti risultati dell'indagine audit, non disponibili all'epoca del ricorso amministrativo e della successiva sentenza definitiva e resi disponibili solo in data 18 maggio 2020;

CONSIDERATO che il predetto giudicato amministrativo non riguarda, pertanto, né la liceità penale, disciplinare e amministrativa delle condotte poste in essere dai commissari e dai candidati del concorso né gli effetti caducatori delle stesse condotte sulla regolarità dell'intera procedura;

RITENUTO che, a confermare la correttezza di tale ultima osservazione, rileva la circostanza che proprio il Consiglio di Stato ha espressamente escluso che le ipotizzate violazioni della legge penale (la cui valenza predittiva e indiziante ha condotto all'indagine audit e all'emersione delle relative ulteriori irregolarità) rientrassero nel novero delle questioni devolute al G.A., rimettendo all'autonomo e posteriore vaglio dell'Amministrazione la disamina delle possibili conseguenze prodotte sugli atti della procedura amministrativa dalle ipotizzate condotte illecite;

CONSIDERATO che il Massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, afferma infatti, nella citata sentenza n. 457/2019, che i profili di potenziale illegittimità della prova, allorché correlati a condotte diverse e ulteriori rispetto a quelle specificamente dedotte in giudizio ed evidenziati da documenti formati successivamente al deposito della sentenza di merito - necessariamente estranei alle censure dedotte in appello e tali da fondare potenzialmente autonomi motivi di ricorso, anzitutto in primo grado - non hanno costituito oggetto dell'accertamento compiuto con la sentenza di merito del Consiglio di Stato; in altri termini, si deve dunque escludere che, in prospettiva, tali profili possano ritenersi a qualsiasi effetto

coperti dal giudicato e precisa, in particolare, nella richiamata pronuncia, che: «*La regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, infatti, si declina nel processo amministrativo di annullamento in termini molto limitati (come precisato da Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058: “nel giudizio amministrativo di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente, il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, essendo in definitiva inapplicabile nella sua piena espansione apodittica, alla giurisdizione di legittimità, il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto ed il deducibile in via di azione o eccezione [...]”); e comunque in ogni caso non si spinge fino a postulare che il giudicato copra anche quei motivi di ricorso che, in quanto correlati a possibili illegittimità dell’atto ignote al tempo del giudizio e conosciute solo in ragione di fatti sopravvenuti, non fossero né dedotte né deducibili dal ricorrente, neppure con motivi aggiunti. Da ciò discende che, laddove siano effettivamente comprovate, tutte le suddette condotte, se non sono apprezzabili ai fini della revocazione della sentenza, ben possono essere apprezzate dall’amministrazione in relazione al prosieguo dell’azione amministrativa, concernendo tale apprezzamento profili estranei agli effetti conformativi della pronuncia e attenendo invece ad ambiti di discrezionalità amministrativa che residuano in capo all’amministrazione anche dopo la formazione del giudicato (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11). È fatto salvo quindi il potere dell’Amministrazione, anche in relazione al prosieguo dell’azione amministrativa, di verificare se tali fatti - così come ogni altra circostanza sopravvenuta relativa a profili non coperti dal giudicato - , tenuto conto altresì degli ulteriori sviluppi del procedimento penale e della particolare gravità delle ipotesi di reato contestate, siano tali da giustificare l’adozione in via di autotutela di provvedimenti cautelari e/o demolitori - previa verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti dell’intervento in autotutela (profilo, questo, che resta impregiudicato perché del tutto estraneo all’oggetto del presente giudizio)»;*

RITENUTO che tale lungimirante approfondimento - fornito, *illo tempore pro futuro*, dal Giudice amministrativo - costituisce la *road map* che l’Amministrazione è chiamata a percorrere per porre in corretto bilanciamento gli atti oggetto del vaglio critico formulato dal giudice amministrativo, le statuizioni di quest’ultimo e gli elementi istruttori successivamente affiorati nella sede penale e definitivamente emersi all’esito della verifica audit;

RITENUTO che, dalle predette considerazioni, emerge pacificamente l’illegittimità della procedura, in relazione agli atti corrispondenti e successivi all’individuazione delle tracce da somministrare nelle prove scritte, sebbene non possa arginarsi l’ulteriore, e in via logico-deduttiva fondatissimo, dubbio che altre condotte, analoghe a quelle fraudolente emerse con evidenza nelle prove scritte, abbiano condizionato anche i risultati della prova preselettiva, in relazione alla quale, tuttavia, l’ampio novero dei soggetti ammessi alla fase successiva (oltre 1000 candidati), induce a

presumere come meno rilevante e determinante l'eventuale conseguente pregiudizio (al momento non accertato) dell'interesse pubblico, atteso che l'Amministrazione ha potuto comunque fare riferimento a una platea di concorrenti ammessi alle prove scritte assai superiore ai 69 posti banditi;

RITENUTO che, inoltre, sussistono evidenti ragioni che conducono ad escludere la persistente attualità dell'interesse dell'Agenzia a proseguire la procedura concorsuale in parola e impongono invece di revocare il concorso, anziché riassumerlo a decorrere dagli atti successivi a quello di ammissione alle prove scritte dei concorrenti che ebbero a superare le prove selettive nel lontano anno 2012;

CONSIDERATO, in particolare, che il bando in questione fu pubblicato in data antecedente alla fusione tra l'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) e l'Agenzia delle dogane (denominata, a seguito della predetta incorporazione, Agenzia delle dogane e dei monopoli), operata dal decreto legge 27 giugno 2012, n. 87;

CONSIDERATO che la predetta fusione ha determinato una evidente modifica delle necessità e competenze operative dell'attuale Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si è caratterizzata viepiù nel corso degli anni, fino a culminare con il riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria a tutti i dipendenti dell'Agenzia, inclusi quelli provenienti dalla incorporata AAMS e addetti ai relativi ambiti, operata dall'art. 31 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ponendo l'Agenzia in una posizione del tutto nuova anche nel rapporto di dipendenza funzionale dall'Autorità giudiziaria, in quanto chiamata a confrontarsi con nuove sfide, anche tecnologiche, che impongono di disporre di una dirigenza reclutata secondo più aggiornati criteri selettivi;

RITENUTO che, in ragione di tali specificità, peculiarità e caratterizzazioni, acquisite dall'Agenzia a seguito dei citati interventi normativi, intercorsi nell'ambito del decennio decorso, il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota del 30 giugno 2020 admuc 0215131, dava il proprio avallo al reclutamento delle figure dirigenziali di cui l'Agenzia ha attualmente bisogno e, più precisamente, di 11 chimici, 17 dirigenti di area tecnica e 29 giuristi gestionali, da assegnare in tutti gli ambiti di competenza dell'Agenzia;

CONSIDERATO che la predetta cristallizzata e variegata necessità assunzionale sia ben differente da quella rappresentata dal bando *de quo*, che prevedeva prove selettive di area esclusivamente giuridica e attinenza doganale e che, pertanto, il concorso in parola potrebbe non

risultare più idoneo a far fronte al fabbisogno assunzionale dell'Agenzia in relazione alla nuova configurazione dell'amministrazione, con particolare riferimento a figure strategicamente cruciali come quelle dirigenziali da impiegare in ambiti ben più ampi rispetto a quello meramente doganale;

RITENUTO evidente, poi, che l'interesse pubblico dell'Agenzia a reclutare figure dirigenziali rivolgendosi ad una platea più ampia rispetto a quella consolidata quasi nove anni addietro, al fine di intercettare anche la domanda di lavoro di laureati più giovani e con più aggiornati titoli di studio e professionali, non ancora legittimati, nell'ormai lontano 2011, a proporre la propria candidatura;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, a quasi nove anni dal bando 2011, ritiene di dover accordare la propria preferenza per un diverso tipo di procedura selettiva del personale dirigenziale di seconda fascia, che si ponga anche in coerenza con le linee guida di cui alle sopravvenute direttive del Ministero della funzione pubblica;

CONSIDERATO che i requisiti tecnici e professionali richiesti al personale chiamato a sostenere e organizzare criticamente le attuali missioni dell'Agenzia, inducono a prefigurare come ottimali criteri di selezione assai diversi da quelli individuati nella ormai risalente occasione delle prove preselettive e scritte del concorso a 69 posti;

RITENUTO pertanto ineludibile l'obbligo di procedere all'annullamento delle prove scritte per gli esposti motivi di legittimità e valutata positivamente l'opportunità di procedere alla revoca del concorso a 69 posti, pur nella consapevolezza della compressione che tale scelta determina sulle aspettative di mero fatto di alcuni dei candidati e, segnatamente, di coloro che, avendo superato le prove orali, coltivavano l'auspicio di essere assunti;

CONSIDERATO che tali candidati non hanno mai maturato alcun diritto all'assunzione, in quanto mai collocati in una graduatoria che conferisse loro la posizione di vincitori o di idonei e che le aspettative di mero fatto, da alcuni di essi azionate nelle sedi giurisdizionali, ritenute utili per compulsare l'Amministrazione a concludere il concorso ed assumerli, sebbene giuridicamente irrilevanti per quanto si è testé rammentato, oltretutto non possono non essersi affievolite a seguito delle notizie emerse a valle delle indagini penali della magistratura capitolina e degli accertamenti svolti dagli audit interni dell'Agenzia, in cui sono state poste in evidenza condotte illecite di sconcertante gravità, tali da pregiudicare ogni possibile recepimento acritico della gestione commissariale della procedura e ogni ragionevole e persistente affidamento dei concorrenti nella ordinaria e indisturbata conclusione della procedura selettiva, oltre che palesare la lapalissiana

penalizzazione di tutti i candidati ingiustamente esclusi dalle prove orali, e con ogni probabilità da quelle scritte;

CONSIDERATO, inoltre, che durante il lungo tempo trascorso si è prodotto un sostanziale mutamento dello scenario strategico e delle correlate esigenze sottese alla identificazione delle competenze necessarie all'Ente, cosicché appare oggi prioritaria, soprattutto alla luce del processo riorganizzativo in corso, l'esigenza di acquisire professionalità con competenze di carattere anche tecnico-specialistico e non esclusivamente giuridico-amministrativo (quali quelle richieste dal bando in argomento);

RILEVATA, pertanto, la necessità di ponderare ulteriormente la definizione delle competenze e dei requisiti di professionalità riconducibili alle figure dirigenziali che dovranno essere selezionate secondo i parametri declinati dal menzionato provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica;

RITENUTO necessario, per effetto del processo di riorganizzazione in corso, riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l'Ente a bandire la procedura concorsuale di cui sopra, onde accertarne l'attuale persistenza;

RICHIAMATA la legge n. 241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21-quinquies titolato "revoca del provvedimento" nonché gli artt. 21-octies titolato "annullabilità del provvedimento" e 21-nonies titolato "annullamento d'ufficio";

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale, che, qualora

accolte, potrebbero condurre (comunque) all'annullamento del procedimento concorsuale, il quale, nel frattempo, potrebbe essere portato a conclusione con l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori, con conseguente gravissimo danno all'immagine nei termini esposti nonché evidenti risvolti di responsabilità civile a carico dell'ente per non aver interrotto in tempo utile la definizione di una procedura selettiva così fortemente ed evidentemente minata da profili di insanabile patologia;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione ravvisa, tra gli interessi pubblici prevalenti, la rimozione delle cause d'illegittimità, prevenendo eventuali impugnazioni degli atti di approvazione della graduatoria finale, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

TENUTO CONTO che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento;

CONSIDERATO pertanto che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

RITENUTO di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *«la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990»* (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, n. 4554/2011, cit.);

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4756/2002); ed ancora «*il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato*» (Cons. Stato, Sez. V, n. 282/2012 e Sez. I, 24 giugno 2013 n. 2932);

CONSIDERATO inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso, al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (TAR Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; TAR Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; TAR Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, la responsabilità risarcitoria erariale emerge in capo ai soggetti che con le loro condotte illecite hanno determinato, in primo luogo, la necessità di procedere alla rimozione della procedura concorsuale al fine del ripristino di una situazione di legalità, e comunque l'annoso prolungarsi della stessa per un lasso di tempo che ne ha sterilizzato l'attualità dell'interesse in capo all'amministrazione, secondo i principi enunciati dalla Corte dei Conti, sezione centrale, nella sentenza n. 139 del 13 giugno 2019;

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere, al contempo, all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 nonché alla revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della medesima legge, secondo le caratterizzazioni più sopra rappresentate, della procedura concorsuale qui più volte richiamata;

DETERMINA E DISPONE

1. Pannullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 della procedura concorsuale avviata con determinazione 146312 R.U del 16 dicembre 2011 per

l'assunzione di 69 dirigenti presso l'Agenzia delle dogane nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti e la revoca ex art. 21-*quinquies*, primo comma, della legge n. 241 del 1990 del relativo e menzionato bando di concorso;

2. conferisce mandato al Direttore del personale per l'emanazione dei conseguenziali adempimenti finalizzati alla esecuzione della presente determinazione;
4. dispone la trasmissione della presente determinazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia e inviata a mezzo posta certificata alle parti interessate.

Marcello Minenna